

■ LEGGE 16 DICEMBRE 1999, n. 482

(G.U. del 20-12-1999 n.297)

NORME PER CONSENTIRE IL TRAPIANTO PARZIALE DI FEGATO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 (Trapianto parziale di fegato)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Data a Roma, addì 16 Dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO





LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4308):

Presentato dall'ON. Baiamonte il 5 Novembre 1997. Asseganto alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 25 Novembre 1997, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 12, 13, 19, 28 Maggio; 9, 10 Giugno 1998; 14, 21, 22 Luglio 1999

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 29 Settembre 1999.

Esaminato dalla commissione in sede legislativa, il 5 ottobre 1999 e approvato il 6 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4259):

Assegnato alla 12 commissione (Sanità), in sede deliberante, il 14 Ottobre 1999, con pareri delle commissioni 1 e 2.

Esaminato dalla 12 commissione il 20 Ottobre 1999; 11 e 23 Novembre 1999 e approvato il 25 Novembre 1999.

